

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 2952/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 202605153 REG. PROV. CAU.

Parte Ricorrente: Noemi Petruzzelli

Amministrazioni Intimate: il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.; l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – “ALDO MORO”, in persona del Rettore p.t.; il CINECA e dei controinteressati in atti, anche atenei;

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

I.1. I DD.MM. in epigrafe prevedono un meccanismo introdotto non meritocratico e strutturalmente distorsivo, segnando su molti aspetti un netto arretramento rispetto al precedente modello di numero programmato nazionale. Nel sistema previgente lo studente rimaneva inserito in graduatoria nazionale, potendo risultare “*prenotato*” e beneficiando degli scorrimenti successivi in base al punteggio conseguito, secondo una logica coerente con il principio meritocratico. Il modello attuale, invece, prevede la pubblicazione di una prima graduatoria in data 8 gennaio, e stabilisce un brevissimo

termine per l'immatricolazione o iscrizione; l'alternativa è la definitiva esclusione dagli scorrimenti per chi non si iscrive. Ne consegue che lo studente, costretto a una scelta immediata e irreversibile, perde ogni possibilità di ripescaggio anche in presenza di un punteggio superiore e di posti che si renderanno successivamente disponibili. I posti che si liberano successivamente, dunque, non vengono riassegnati secondo l'ordine di graduatoria, ma restano inutilizzati. Il sistema risulta quindi strutturalmente congegnato per lasciare posti disponibili, con compressione del principio di merito, penalizzazione irragionevole degli studenti con punteggi più alti, violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e buon andamento, nonché gestione inefficiente delle risorse pubbliche e dei posti formativi.

II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLA FUNZIONE TIPICA DELLA PROVA SELETTIVA – DUPLICAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA VERIFICA DEL MERITO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DELLA L. 264/1999 – VIOLAZIONE DELLA L. 148/2002 – ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA MINISTERIALE E REGOLAMENTARE NELLA PARTE IN CUI CONSENTE IL SOLO ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA PREVEDERE L'ACCESSO IN SOVRANNUMERO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. IMPUGNAZIONE DEL D.M. N. 418/2025, DEL D.M. N. 431/2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI, NELLA PARTE IN CUI PREVEDONO IL RICONOSCIMENTO DEI CFU E L'ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA CONSENTIRE L'AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, COERENZA E FUNZIONE SELETTIVA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E SVIAMENTO.

La disciplina applicata al caso di specie si pone in contrasto con i principi generali che governano le procedure selettive pubbliche, nella parte in cui sottopone indiscriminatamente al meccanismo selettivo del c.d. "semestre filtro" soggetti che risultano già aver acquisito, in sede universitaria, le competenze oggetto della selezione, avendo sostenuto e superato esami aventi contenuto scientifico

sostanzialmente sovrapponibile alle discipline oggetto della verifica. **Nel caso di specie la ricorrente aveva superato i due esami di Biologia e Chimica presso la Facoltà di Farmacia.** Nel sistema delle procedure selettive pubbliche, la prova concorsuale è funzionalmente diretta all'accertamento sostanziale delle competenze richieste e non costituisce un adempimento meramente formale. Ne consegue che, laddove tale verifica sia già intervenuta attraverso il superamento di esami universitari equivalenti, l'imposizione di una ulteriore selezione avente identica funzione si traduce in una duplicazione irragionevole della verifica del merito, priva di autonoma giustificazione istruttoria e in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha applicato il meccanismo selettivo in modo automatico e indifferenziato, senza svolgere alcuna istruttoria volta a verificare la concreta sovrapponibilità dei percorsi formativi già svolti e il livello di competenze già accertato, incorrendo così in un evidente difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Sotto ulteriore profilo, la disciplina risulta intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui, da un lato, riconosce la validità sostanziale delle competenze già maturate attraverso il riconoscimento dei crediti formativi universitari e la conseguente possibilità di esonero dalla frequenza, e, dall'altro lato, nega ogni effetto di tale riconoscimento ai fini dell'accesso al corso. Tale assetto svuota di contenuto sostanziale il riconoscimento dei CFU e trasforma la selezione da strumento di verifica del merito a mero strumento di contenimento numerico. La disciplina si pone pertanto in contrasto con la ratio della L. n. 264/1999, che consente la programmazione degli accessi per esigenze organizzative ma non legittima la duplicazione della verifica del merito già accertato, nonché con i principi che regolano il sistema universitario, nei quali il riconoscimento dei crediti presuppone necessariamente una equivalenza sostanziale delle competenze.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA

PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA. ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE.

Come anticipato in premesse, parte ricorrente non ha ottenuto un punteggio utile per l'ammissione nella graduatoria definitiva nazionale. Si sottolinea come in biologia al primo appello aveva ottenuto 16.3, voto comunque più prossimo alla sufficienza che non allo zero. La mancata ammissione in graduatoria è illegittima e difforme dalla stessa ratio di azione del Ministero per come manifestatasi con i c.d. correttivi del DM impugnato. Le modifiche effettuate dal Ministero, difatti, hanno un evidente ratio comune: superare la soglia preclusiva di Legge (e della stessa *lex specialis*) legata all'esistenza della sufficienza piena nei tre esami, per evitare che i posti banditi rimangano vacanti. Ben si poteva graduare i candidati in base al mero punteggio ottenuto onerandoli, come oggi è comunque imposto, di recuperare questo o quell'insegnamento ove la sufficienza non fosse stata ottenuta. Ben si poteva, ancora, creare una sub soglia che imponesse entità di recuperi differenti a seconda della distanza dalla sufficienza e/o, se del caso, 8 applicare la già prevista regola dell'arrotondamento anche per i punteggi sotto il 18 (e il ricorrente avrebbe arrotondato determinati punteggi delle sue prove). I recuperi, difatti, ben possono avere accorgimenti differenti rispetto all'effettiva valutazione conseguita, giacché, all'evidenza, un esame non superato con 13.9 o 14.9 – arrotondati a 14 e 15 - (come quelli di parte ricorrente) non può, o non dovrebbe, essere uguale ad uno non superato con zero. Si chiamano misure compensative e servono, appunto, per compensare, diversamente, questo o quel risultato e non dar vita a uniche soluzioni per casi differenti.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

IV.1. Come accennato, il D.M. (tanto di luglio quanto di dicembre) in epigrafe prevede che *“gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate”*. In sintesi, come avvenuto in sporadici anni passati con unanime condanna del Ministero ad occupare i posti vacanti, ove rimangano posti (e aumenteranno...), questi non verranno attribuiti a scorrimento neanche ove la sede liberatasi era scelta da parte ricorrente tra quelle migliori rispetto a quelle assegnate. Il cambio sede, all’evidenza, lascerà scoperto un posto coprendone un altro. I posti che si occuperanno negli anni successivi, a loro volta, potranno venire dai medesimi canali scoprendo la programmazione di altre sedi o, incidentalmente *aliunde*. Il tema è, tuttavia, che i soggetti idonei in graduatoria verranno pregiudicati e la stessa programmazione non mantenuta non essendovi certezza alcuna che tale *gap* sia colmato in futuro.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il tema della violazione dell’anonimato nell’ambito delle prove a risposta multipla per l’accesso al corso di laurea che ci occupa ha una storia giurisprudenziale di oltre un decennio che ha visto tre tappe fondamentali:

- dal 1999 al 2014 la prova è stata gestita dal Ministero con l’utilizzo di un foglio risposte e di un foglio anagrafica analogo a quello che oggi conosciamo (con l’aggiunta odierna della sezione per le domande a completamento). Tali moduli (risposte ed anagrafica) sono connotati ed abbinati dal medesimo codice alfanumerico (riportato

nell'immagine che segue 14DF..). Il candidato, dunque, ha un ordine di domande somministrate (uguali per tutti nel contenuto ma diverse appunto nell'ordine) corrispondente a tale codice sequenza ed il suo nominativo sarà poi abbinato in fase di correzione, appunto, a tale codice.

A mero fine esemplificativo si riporta ed esempio una scheda anagrafica e un modulo risposte.

VI. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

È noto come secondo la Corte (n. 383/98) la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina sia contenuta in legge. Nella citata sentenza la Corte spiega che il potere discrezionale del Ministro è costituzionalmente legittimo solo se vincolato da criteri e limiti previamente fissati dal legislatore. In mancanza di indicazioni legislative che predeterminino condizioni, limiti e indirizzi per il suo esercizio, la disposizione viola la riserva di legge. Per essere compatibile con la Costituzione, il potere amministrativo deve dunque risultare circoscritto e guidato da scelte riconducibili al Parlamento. Ebbene, la stessa legge delega n. 26/2025 escludeva la possibilità di introdurre correttivi al sistema mediante atti amministrativi. L'art. 2, comma 5, prevede espressamente che eventuali disposizioni correttive o integrative potessero essere adottate esclusivamente tramite uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei principi e della procedura fissati dal Parlamento. Ne consegue che ogni modifica sostanziale ai criteri di ammissione, come quella introdotta con il D.M. 22 dicembre 2025, avrebbe richiesto un previo intervento normativo, risultando altrimenti in palese violazione della riserva di legge e dei limiti della delega.

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Si è già evidenziato come il Ministero abbia agito in forza di una legge delega, eccedendone tuttavia i limiti con l'adozione del D.M. 22 dicembre, mediante l'introduzione di una disciplina innovativa in assenza di un ulteriore e necessario intervento del Parlamento. Anche a voler ritenere ammissibile un siffatto intervento, si porrebbe comunque in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 11 delle preleggi, trattandosi di una disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione ministeriale qui censurata, infatti, non solo ha travolto i precedenti decreti ministeriali, ma ha altresì inciso direttamente sull'intera lex specialis di fonte secondaria alla legge, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva. La procedura in parola è stata, in tal modo, radicalmente trasfigurata: **da prova unica caratterizzata da “standard e modalità di verifica uniformi” e da un accesso fondato su una graduatoria nazionale**, si è passati a un **sistema di ammissione condizionato all'esito di successive prove locali, eterogenee per natura e modalità, proprio quel modello che il Legislatore aveva consapevolmente evitato.**

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 5153/2026 vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. . 51538/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n.

2952/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>